

scadenza: **01/08/2037**rinnovo entro: **01/02/2037**

Avezzano, 02.08.2022

Prot. 44298/22 del 02.08.2022

ATTO AUTORIZZATIVO UNICO AMBIENTALE

(D.P.R. 160/2010 e D.P.R. 59/2013)

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prodotta dal Sig. **RAGLIONE Carmine**, nato ad Avezzano (Aq) il 03.09.1957, residente ad Avezzano (Aq) in Via Del Sambuco, 10, codice fiscale **RGLCMN57P03A515E** in qualità di Titolare dell'omonima ditta individuale **P. IVA 01420580662**, esercente l'attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali con insediamento in Avezzano (Aq) Zona Industriale, snc – Rif. Catastali:Foglio 54 Particella 1548, pervenuta in data 23 Maggio 2018 al Suap telematico registrata con ID. RGLCMN57P03A515E-1052018-1249 con la quale è stato chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di cui sopra relativamente ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 59/2013 e s.m.i:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sez. II[^] della parte Terza del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (All.1);
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 (All.2);
- c) comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della L. n. 447/95 (All.3);
- d) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del codice dell'ambiente (All.4);

Dato atto che il Suap ha trasmesso l'istanza a tutti gli enti coinvolti nel procedimento amministrativo;

Considerato che:

le acque reflue assimilabili alle domestiche vengono recapitate in pubblica fognatura come da autorizzazione allo scarico rilasciata da ARAP con determinazione n. 25 del 23.05.2022;

Dato atto che ai sensi della D.G.R. n. 668/15, le acque reflue assimilabili alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura non rientrano nella disciplina dell'AUA;

Vista la Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in favore della Ditta Raglione Carmine da parte del Dipartimento Territorio Ambiente della Regione Abruzzo datata 19.05.2022;

Vista la richiesta della ditta Raglione Carmine del 14.06.2022 con allegata la relazione di Collaudo Acustico con rispetto dei limiti acustici di zona;

Vista la nota prot. n. 024029/19 del 03.05.2019 con la quale il Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Avezzano ha attestato l'efficacia della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata con PEC prot. n. 48260/18 del 02.10.2018 Pos. 148/18 (Rif. Pratica SUAP: 01723250666-01102018-1948 Prot. 0021159 del 01.10.2018) dal Sig. Raglione Carmine in qualità di Amm.re della Società ROTT.MAR S.r.l. relativamente all'unità immobiliare ad uso industriale al piano terra,, censita al N.C.E.U. al Fg. 54 P.IIa 1548 S. 2, sita in Avezzano in via dei Cappuccini, 10 inserita nell'impianto di recupero per la messa in riserva delle tipologie di rifiuti 5.16 – 5.19 e per il deposito temporaneo delle batterie, rame e piombo;

U
COMUNE DI AVEZZANO
Protocollo N. 0044298/2022 del 02/08/2022



Vista la nota dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila del 18.05.2021 con la quale, relativamente al rinnovo della comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti, conferma quanto contenuto nella nota inviata con prot. n. 9548 del 03.05.2021, dove è anche riportato il parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale all'esclusione della procedura V.I.A con prescrizioni (Giudizio n. 3210 del 21.07.2020);

Tenuto conto che in data 26.05.2021 la Regione, competente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, ha proceduto all'indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90 in forma simultanea in modalità sincrona;

Vista la Determinazione n. DPC024/2411 del 01.07.2022 della Regione Abruzzo completa degli allegati 1-2-3-4, atto conclusivo del procedimento di cui sopra, e le prescrizioni in essa contenute, allegata come parte integrante, sostanziale e vincolante;

Visto il parere favorevole prot. 00131944 del 02 luglio 2018 della ASL 1 Avezzano- Sulmona – L'Aquila e le prescrizioni in esso contenute;

Vista tutta la documentazione agli atti;

Visto il DPR 160/2010;

Visto il D.P.R. 59/2013;

Fatti salvi i diritti di terzi

RILASCIA

al Sig. **RAGLIONE Carmine**, nato ad Avezzano (Aq) il 03.09.1957, residente ad Avezzano (Aq) in Via Del Sambuco, 10, codice fiscale **RGLCMN57P03A515E** in qualità di Titolare dell'omonima ditta individuale **P. IVA 01420580662**, esercente l'attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali con insediamento in Avezzano (Aq) Zona Industriale, snc – Rif. Catastali:Foglio 54 Particella 1548, l'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alle lettere a), c), e) e g) di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, in conformità alle autorizzazioni ed ai pareri di cui sopra e di quelli allegati ed alle condizioni in essi contenuti.

DISPONE

di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari di seguito elencati:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
- Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio- Ufficio Autorizzazione Emissioni- A.U.A. PE-CH;
- Amministrazione Provinciale dell'Aquila- Dipartimento Ambiente;
- ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila;
- ASL 1 Abruzzo – Dipartimento di Prevenzione di Avezzano- Sulmona- L'Aquila;
- ARAP Abruzzo;



COMUNICA

ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.:

a) il Responsabile del Procedimento è Pasquale Partemi, responsabile del SUAP del Comune di Avezzano, tel. 0863501419;

b) l'ufficio competente e dove si può prendere visione degli atti è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune- Piazza Castello – Palazzo Ex Onmi;

AVVERTE

- la presente prescinde da altre autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente necessarie all'esercizio dell'attività;

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma, della L. 241/90 e s.i.m., è ammesso entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al TAR, o entro centoventi giorni ricorso straordinario al sig. Presidente della Repubblica .

fs



Per il DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Partemi Pasquale

Si allega la sottoelencata documentazione, costituente parte integrante ed inscindibile del presente atto:

- Determinazione Regione Abruzzo n. DPC024/241 del 01.07.2022 completa degli allegati 1-2-3-4;
- Determinazione ARAP n. 25 del 23.05.2022;
- Parere ASL 1 prot. n. 00131944/22 del 02.07.2018;
- Attestazione Segnalazione Certificata di Agibilità da parte del servizio Urbanistica del Comune di Avezzano prot. n. 0024029/19 del 03.05.2019.

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Atto Autorizzativo e di obbligarsi alle osservanze di tutte le condizioni ed obblighi in esso contenuti.

Addi

Il titolare



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n DPC024/241

del 01/07/2022

DIPARTIMENTO **TERRITORIO -AMBIENTE**
SERVIZIO **GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE**
UFFICIO **Autorizzazione Scarichi - AUA -AQ**

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (Rif. pratica SUAP: RGLCMN57P03A515E-21052018-1249 Prot. 0010820 del 23/05/2018) – Ditta: RAGLIONE CARMINE IMPRESA INDIVIDUALE, P.IVA 01420580662 con sede nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc – esercente attività di “raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” – stabilimento sito nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc – Codice ATECO 38.00.00 - GESTORE: Sig. Carmine Raglione – CF: RGLCMN57P03A515E.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i;

VISTE:

- la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante “Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”;
- la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art 124, comma6, del D. Lgs 152/2006 e modifica alla L.R.5/2015;
- la D.G.R. 668/2015 “Indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”;
- la DGR 812/2016 “Approvazione modulistica unica regionale relativa all’ Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/13 recante: la disciplina dell’AUA e la semplificazione adempimenti in materia ambientale...”

VISTO Il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibere consiliari della Regione Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;

VISTE:

- la D.G.R. 31.05.2021 n. 314, recante: “Revisione del Programma di azione per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE. Approvazione della “Disciplina regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, che ha sostituito ed abrogato la DGR 09.10.2009 n. 500 e la DGR 15.11.2016 n. 738;
- la D.G.R. 599/2009 “Direttiva Tecnica Regionale per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari”;

-la D.G.R. del 26.04.2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25.05.2006;

-la D.G.R. n. 517 del 25 maggio 2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007";

VISTO il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA La Legge Regionale n° 23 del 17 luglio 2007 e s.m.i. "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, "Attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

VISTA la D.G.R. Abruzzo n. 465 del 26 maggio 2008: Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133";

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

RICHIAMATO che, a norma del Decreto suddetto, il S.U.A.P. rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, deputato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;

CONSIDERATO che il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 aveva individuato nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa;

VISTA la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, e quanto in essa recante all'art. 3 comma 1: "Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:... omis-sis.... Lett. s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'art 2 comma 1, lette b) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica

ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientaleomissis...) la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale”;

VISTA la D.G.R. Abruzzo n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;

VISTO l'art. 16 comma 6 della Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019 con il quale è stato abrogato il comma 3 dell'art. 9 della Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015;

TENUTO CONTO:

-che al protocollo regionale n. 152016 del 28.05.2018 è pervenuta, per il tramite del SUAP del Comune di Avezzano, con nota SUPRO/0011176 del 28/05/2018 - Rif. Pratica: RGLCMN57P03A515E-21052018-1249 Prot. 0010820 del 23/05/2018 – l'istanza (con allegata documentazione tecnica) avanzata dal Sig. CARMINE RAGLIONE, in qualità di TITOLARE della ditta “RAGLIONE CARMINE IMPRESA INDIVIDUALE”, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del DPR 59/2013, da ricomprendersi:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; (**proseguimento senza modifiche**);
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente; (**nuova**);
- g) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente; (**rinnovo**);

DATO ATTO: che il competente SUAP con la nota SUPRO/ 0011176 del 28/05/2018 di cui sopra, ha trasmesso la seguente documentazione prodotta dalla ditta ed allegata all'istanza di AUA:

RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.001.MDA.PDF - MDA Pratica
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.003.PDF - Corografia
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.004.PDF - Planimetria Gestione Rifiuti
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.005.PDF - Planimetria scarichi ed emissioni
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.006.PDF - Planimetria catastale
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.007.PDF - Relazione Tecnica Generale
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.008.PDF - Scheda AUA scarichi idrici
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.009.PDF - Scheda AUA emissioni
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.010.PDF - Garanzie Finanziarie in vigore
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.011.PDF - Diritti annuali 2018 attività di recupero
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.012.PDF - Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.013.PDF - Procura speciale
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.SUAP.PDF - Riepilogo Pratica SUAP
RGLCMN57P03A515E-21052018-1249.SUAP.XML - Descrittore pratica XML
SUAP-ricevuta.PDF - Ricevuta Automatica

DATO ATTO che il SUAP con SUPRO 14166 del 04.07.2018, in atti al prot. n. 192811 del 06.07.2018, ha trasmesso la nota prot. n. 131944 del 02.07.2018 con la quale la ASL – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di AUA;

DATO ATTO che con nostra nota prot. n. 212423 del 25.07.18 è stato comunicato alla ditta “l'impossibilità di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. in quanto l'istanza è improcedibile per effetto dell'art. 1, comma 2 del DPR 59/2013 e s.m.i. e per quanto disposto nelle Linee Guida approvate con DGR 812/2016, per la seguente motivazione: la Ditta ha, infatti, dichiarato nell'istanza “che l'autorità competente alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto al VIA con Giudizio del CCR-VIA n. 1892 del 1.12.2011”; tuttavia dall'analisi della documentazione prodotta in allegato all'istanza è emerso che per il caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 comma 9) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”

DATO ATTO che al prot. n. 221201 del 03.08.18 è stata acquisita istanza di valutazione preliminare, inoltrata dalla ditta al competente Servizio Valutazioni Ambientali di questo Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che il SUAP del Comune di Avezzano con nota SUPRO 16956 del 03.08.18, in atti al prot. n. 221987 del 03.08.18, ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta composta dai seguenti elaborati: contratto di affitto, contratto noleggio attrezzature, relazione generale AUA, TAV 3 recupero rifiuti, istanza CCR-VIA, parere favorevole ASL, visura catastale storica;

DATO ATTO che l'Amministrazione provinciale di L'Aquila con nota prot. n. 19956 del 13.08.18, in atti al prot. n. 229031 del 13.08.18, ha chiesto ulteriori chiarimenti alla ditta, in merito al fabbricato inserito nell'impianto recupero rifiuti messa in riserva tipologie 5.16 e 5.19 (agibilità, titolo di disponibilità, descrizioni attività ivi svolte);

DATO ATTO che il SUAP del Comune di Avezzano con nota SUPRO 21329 del 03.10.18, in atti al prot. n. 274213 del 04.10.18, in riscontro alle osservazioni della Provincia di cui sopra, ha trasmesso documentazione integrativa della ditta riguardante *“il protocollo istanza di agibilità capannone presso SUAP di Avezzano”* e *“relazione geologica rev. 1 con ricostruzione superficie piezometrica”*;

DATO ATTO che l'Amministrazione provinciale di L'Aquila con nota prot. n. 25551 del 15.10.18, in atti al prot. n. 286170 del 17.10.18, riguardo all'agibilità del fabbricato ha comunicato che *“...questo Settore, al fine di procedere alla presa d'atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività [...] resta in attesa di eventuali comunicazioni da parte di Codesto Comune...”*;

DATO ATTO che il Servizio Valutazioni Ambientali di questo Ente con nota prot. 319512 del 16.11.18 ha trasmesso il giudizio n. 2972 del 15.11.18 nel quale si legge: *“Preso D'Atto in considerazione dell'aumento dei quantitativi sottoposti ad operazioni R4 e dell'apertura di un punto di emissione, il CCR-VIA ritiene necessario che l'istanza sia sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (VA). E' necessario, altresì, dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di cui al giudizio n. 1892 del 01.12.2011”*;

DATO ATTO che il Servizio Valutazioni Ambientali di questo Ente con nota prot. 284832 del 11.10.19 ha trasmesso il Parere CCR-VIA n° 3098 dell'08/10/2019 nel quale si legge: *“Rinvio per le seguenti motivazioni: -al fine di dare completa evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Giudizio n. 1892 del 2011, è necessario integrare lo studio, con una relazione idrogeologica sito specifica con ricostruzione della superficie piezometrica (per individuare il monte/valle idrogeologico), utilizzando tutti i piezometri esistenti; -trattandosi di nuova autorizzazione, dovranno essere verificati i criteri localizzativi di cui al PRR (DCR n. 110/8 del 2018); -la planimetria delle acque meteoriche deve essere completa con l'indicazione delle pendenze e relativa documentazione progettuale atta a dimostrare che tutte le acque meteoriche sono convogliate verso la rete di raccolta e trattamento; -il QRE del nuovo punto emissivo deve indicare anche i metalli potenzialmente presenti nelle polveri, proponendo valori limite di emissioni e tecnologie di abbattimento in linea con le migliori tecniche disponibili; -devono essere descritte tutte le attività che possono generare emissioni (diffuse/convogliate); -occorre produrre l'aggiornamento della relazione di impatto acustico a seguito delle modifiche richieste, redatta ai sensi della DGR 770/P del 14/11/2011, che tenga conto della zonizzazione acustica approvata dal Comune e verificando il rispetto del valore limite differenziale presso i recettori più prossimi, se applicabili”*;

DATO ATTO che il Servizio Valutazioni Ambientali di questo Ente con giudizio n. 3210 del 21.07.2020 ha rilasciato PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere implementato il Piano di monitoraggio delle acque sotterranee comprendendo anche il pozzo e concordando tale monitoraggio con il distretto ARTA de L'Aquila;
- In sede di rilascio dell'AUA dovrà essere valutato quanto segue:
 1. Le misure di contenimento delle emissioni acustiche devono essere realizzate prima della messa in esercizio della modifica e previo esito positivo del collaudo acustico;
 2. I limiti proposti nel QRE datato 19/03/20 per gli inquinanti (metalli pesanti e polveri) devono essere ridotti nel rispetto dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e della DGR 517/07;
 3. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti, devono essere stoccati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
 4. L'attività di recupero di rottami metallici deve essere condotta secondo le disposizioni del "Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" e del "Regolamento UE n. 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
 5. I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento. Le emissioni diffuse generate da attività di scarico, movimentazione, pressatura e stoccaggio dei rifiuti devono essere contenute mediante idoneo impianto di abbattimento delle emissioni diffuse;
 6. L'attività di messa in riserva dei RAEE (tipologia 5.16 e 5.19) dovrà essere condotta secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).";
 7. Dovrà essere effettuata, come da normativa vigente, la rilevazione della radioattività sui rifiuti in ingresso;
 8. Dovrà essere presentata la documentazione tecnica descrittiva dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, con l'indicazione delle aree impermeabilizzate e delle modalità di impermeabilizzazione e della relativa planimetria;

DATO ATTO che il SUAP del Comune di Avezzano con nota SUPRO 13338 del 29.03.2021, in atti ai prot. nn. 126224 e 126324 del 30.03.2021, ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla Ditta di cui al succitato Giudizio n. 3210 del 21.07.2020 del CCR- VIA;

DATO ATTO che il SUAP del Comune di Avezzano con nota SUPRO 20156 del 05.05.2021, in atti al prot. n. 187307 del 05.05.2021 ha trasmesso il "*Rinnovo comunicazione inizio attività. RIP/109/AQ/2012 del 21.12.2012 - D. Lgs. 152/2006, art. 216 e s.m.i.*" rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila con nota prot. n. 9548 del 03.05.2021, nel quale si riscontra che si è tenuto conto di quanto stabilito con i vari giudizi del CCR-VIA di seguito riportati nn. 1892/2011, 2972/2018, 3098/2019, 3210/2020; (**ALLEGATO 4**)

DATO ATTO:

1. che con nota prot. n. 205656 del 14.05.2021 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c.2 L. 241/90, in forma simultanea modalità sincrona per il giorno 26/05/2021, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 248268 del 15.06.2021;
2. che al prot. n. 252134 del 16.06.2021 è stato acquisito il GIUDIZIO 3435 del 15.06.2021, rilasciato dal CCR-VIA di questo ente, favorevole alla verifica di ottemperanza relativa all'implementazione del Piano Monitoraggio Acque sotterranee di cui al GIUDIZIO 3210 del 21.07.2020;
3. che con SUPRO 31363 del 29.06.2021, in atti al prot. n. 268313 del 29.06.2021, sono state trasmesse le integrazioni prodotte dalla ditta a seguito della C. dei S. su richiamata;
4. che con SUPRO 53553 del 03.11.2021, in atti al prot. n. 462918 del 04.11.2021, sono state trasmesse ulteriori integrazioni spontanee della ditta, prodotte al fine di chiarire ulteriormente l'aspetto scarichi idrici e l'aspetto emissioni in atmosfera
5. che ad oggi sono pervenuti pareri e titoli come di seguito specificato:
 - al prot. n. 213672 del 20.05.2021 è stata acquisita la nota SUPRO 23754 del 20.05.2021 di trasmissione della nota prot. n. 10724 del 18.05.2021 con la quale la Provincia di L'Aquila comunica che "*...relativamente al rinnovo della comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, inserita nella richiesta di AUA, conferma quanto contenuto nella nota inviata con prot. n. 9548 del 03.05.2021*";
 - al prot. 197740 del 19.05.2022 è stata acquisita, dal DPC025003 - Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE – CH (prot n. 196699 del 19-05-2022), la determinazione di assenso al rilascio

“dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in favore della Ditta Individuale Carmine Raglione, legale rappresentante Sig. Carmine Raglione P.IVA 01420580662 con sede nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc – esercente attività di “RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI” – stabilimento sito nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc”, dove nelle premesse della stessa determina emerge che si è tenuto conto del Giudizio 3098 del 08.10.2019 e del Giudizio 3210 del 21.07.2020; (ALLEGATO 2)

- al prot. n. 202630 del 24.05.2022 è stata acquisita la determinazione n. 25 del 23.05.2022 con cui l’ARAP – Unità territoriale n. 1 di Avezzano, ha determinato di *“di autorizzare, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, la ditta unipersonale “Raglione Carmine” allo scarico delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) e delle acque reflue assimilabili alle domestiche, derivanti rispettivamente dal trattamento delle acque meteoriche nonché dai servizi igienici, per un quantitativo annuo pari a 216 (duecentosedici,00) mc/anno, oltre le acque meteoriche, nella rete fognaria consortile dedicata alle acque nere e tecnologiche a servizio del nucleo industriale di Avezzano (AQ)”*; (ALLEGATO 1)

DATO ATTO:

- a) che il SUAP del Comune di Avezzano con nota SUPRO/0035934 del 29/06/2022, in atti al prot. n. 252670 del 30.06.2022, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Tavola04bisPlanimetriaacquesigned-arap-raglione.pdf;
 - sub-5849310555897192669-COLLAUDO-ACUSTICO-Raglione-Carmine-agg-14-6-2022.pdf
 - Relazione-istruttoria-arap-Raglione-Carmine.pdf;
 - Lettera-di-trasmissione-arap-raglione.pdf;
 - Determina-DAS-n.-25-del-23.05.2022arap-raglione.pdf;
 - comunicazione-raglione.pdf;
 - aua-raglione.stamped.pdf;
- b) che tra la documentazione su elencata è ricompreso il documento prot. n. 36564 del 29.06.2022 del Comune di Avezzano-SUAP nel quale, tra le altre cose, per quanto riguarda l’impatto acustico si legge: *“...con riferimento all’oggetto, **preso atto del Collaudo Acustico** prodotto dalla ditta Raglione Carmine, che si allega, per la definizione del procedimento si trasmette in allegato la seguente documentazione...”* (ALLEGATO 3)

RINVIATA alla competenza e responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Avezzano la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii., nonché le valutazioni in materia di impatto acustico di cui all’art. 8 della L. n. 447 del 26 ottobre 1995;

RINVIATA alla responsabilità della Ditta la mancata dichiarazione di ulteriori autorizzazioni/comunicazioni elencate all’art. 3 del DPR 59/2013 di cui la stessa è già in possesso e/o necessita per l’esercizio dell’attività in parola;

TENUTO CONTO

- dello svolgimento della conferenza decisoria come sopra riportato;
- che è stata acquisita l’approvazione unanime, anche implicita, delle Amministrazioni coinvolte;

RITENUTO

- di dover adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi ex art. 14 quarter della L. 241/90 e s.m.i, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, ancorché impliciti, di competenza delle Amministrazioni interessate;
- di accogliere pertanto l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta in oggetto nominata e di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione del procedimento di competenza riguardante i titoli abilitativi di interesse richiesti, relativi alle lett. a), c), e) e g) dell’art. 3 del medesimo DPR 59/2013, **facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività dell’impresa;**

EVIDENZIATO che gli atti inerenti il procedimento sono depositati ed accessibili, secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, presso il competente SUAP;

RITENUTO altresì di trasmettere il presente provvedimento di AUA allo SUAP di riferimento “per il rilascio del titolo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

DATO ATTO:

-che con D.G.R. n. 75 del 14.02.2022, al sottoscritto Dott. Marco De Santis è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio - Ambiente;

-che con Determinazione Direttoriale n. DPC/91 del 19/05/2022, alla sig.ra Anna Bernardi è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni Scarichi - AUA AQ del Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attualmente Territorio e Ambiente;

-che il Responsabile del Procedimento, Anna Bernardi e il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., non si trovano in conflitto di interesse;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI ADOTTARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013, l’atto endoprocedimentale di Autorizzazione Unica Ambientale da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo alla ditta “**RAGIONE CARMINE**”, nella persona del TITOLARE della ditta “**RAGLIONE CARMINE IMPRESA INDIVIDUALE**”, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di “**RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI**” sita nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc – Foglio 54 mappale 1548, in conformità con quanto stabilito dall’art. 2 del DPR 59/2013, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

-**lettera a)** autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Par-te terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; (**ALLEGATO 1**)

-**lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (**ALLEGATO 2**)

-**lettera e)** comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; (**ALLEGATO 3**)

-**lettera g)** comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell’ambiente; (**ALLEGATO 4**)

-

DI SPECIFICARE:

-che l’AUA è **subordinata all’osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico gestionali di cui ai rispettivi suddetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

-che, ai sensi dell’art.3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una durata pari a **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all’impresa da parte del SUAP: essa deve

essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla relativa documentazione, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controlli;

-che la **domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza** con le modalità indicate all'art 5 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art 5, comma 5, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.

-che **in caso di variazione del regime societario**, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;

-che **in caso di cessazione dell'attività**, senza subentro di terzi, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e ciò comporterà la decadenza della presente autorizzazione;

-che **in caso di modifica del Gestore dello stabilimento**, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;

-che **in caso si intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto** il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;

-che eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto, cessano di essere validi al momento in cui questa AUA diventa vigente;

-che l'efficacia della presente AUA decorre dalla data di rilascio del Provvedimento Unico Conclusivo da parte del competente SUAP. In difetto le attività oggetto della presente AUA si riterranno effettuate senza titolo;

DI TRASMETTERE in modalità telematica il presente provvedimento al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo alla ditta **"RAGLIONE CARMINE IMPRESA INDIVIDUALE" nella persona del TITOLARE Sig. CARMINE RAGLIONE** e contestualmente, ad inviarlo ai destinatari di seguito elencati:

-Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque (dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

-Regione Abruzzo Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE – CH (dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

-Comune di Avezzano: Sig. Sindaco e Ufficio Tecnico;

-ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila;

-ASL - Dipartimento di Prevenzione di Avezzano, Sulmona L'Aquila;

-Amministrazione Provinciale L'Aquila;

-ARAP

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente atto alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

L'Istruttore

Antonello Cianfrini

Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio

Anna Bernardi

Firmato elettronicamente

Il Dirigente

Dott. Marco De Santis

Firmato digitalmente



DETERMINAZIONE N. 25 DEL 23/05/2022

OGGETTO:	<p>Unità Territoriale n. 1 di Avezzano</p> <p>Raglione Carmine</p> <p>Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. Pratica SUAP RGLCMN57P03A515E-21052018-1249 Prot. 0010820 del 23/05/2018 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche, meteoriche di prima e seconda pioggia previo trattamento nella rete fognaria consortile dedicata alle acque nere e tecnologiche a servizio dell’agglomerato industriale di Avezzano (AQ).</p>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO D.A.S. – AMBIENTE E SICUREZZA

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021 avente ad oggetto: “*Riorganizzazione Uffici ARAP – Provvedimenti*”, con la quale è stata approvata la nuova “pianta organica” dell’Ente ed è stato istituito il Dipartimento Ambiente e Sicurezza (D.A.S), in sostituzione del Servizio DL4 - Ambiente, Sicurezza e Qualità, e al contempo soppressa l’Unità di Supporto U.S.2 – Ambiente, Sicurezza & Qualità”;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 473 del 30/12/2021 avente ad oggetto: “*Riorganizzazione Uffici ARAP – Provvedimenti*” con la quale l’Ing. Emanuela Fattori è stata nominata Responsabile del “D.A.S. – Dipartimento Ambiente e Sicurezza” ed è stato previsto di assorbire nel Dipartimento stesso i dipendenti allo stato impiegati nei medesimi uffici del soppresso “DL4 – Servizio Ambiente, Sicurezza e Qualità”;

CONSIDERATO che a supporto dell’Ufficio “*Autorizzazioni, Gestione Impianti e Qualità*” è assegnato il dott. Vincenzo Magnacca;

VISTO il vigente “Regolamento per l’immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti fognarie consortili dell’agglomerato industriale di Sulmona e relativo trattamento di depurazione finale”;

DATO ATTO che con nota SUPRO 11176 del 28/05/2018, la ditta unipersonale “Raglione Carmine”, per il tramite del SUAP di competenza, ha inoltrato l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all’acquisizione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nell’elaborato grafico, denominato “*Planimetria gestione acque ed emissioni in atmosfera*” e acquisito al prot. ARAP n. 0SU/7400 del 05/10/2021 sono rappresentate la rete delle acque reflue assimilabili alle domestiche, la rete di raccolta delle acque meteoriche, l’ubicazione dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche nonché

l'unico pozzetto fiscale di scarico identificato con la sigla "S1", nel rispetto di quanto prescritto dal competente Servizio Provinciale ovvero il trattamento di tutte le acque meteoriche;

VISTA la favorevole relazione istruttoria del 21/04/2022 redatta dal dott. Vincenzo Magnacca, in qualità di tecnico istruttore, che in copia si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione dei relativi regolamenti in materia di scarichi da parte di ARAP, appare ragionevole procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sussistendone i presupposti;

VISTO il D.Lgs. 152/06;

VISTA la L.R. 31/2010;

VISTO il D.P.R. 227/2011;

VISTA la D.G.R. n. 668 del 4 agosto 2015;

RITENUTO, pertanto, che la Ditta Unipersonale Raglione Carmine possa essere autorizzata allo scarico delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) e delle acque reflue assimilabili alle domestiche nella rete fognaria consortile dedicata alle acque nere e tecnologiche a servizio del nucleo industriale di Avezzano (AQ);

RITENUTO di dover provvedere in merito e per quanto di competenza, come di seguito riportato nel presente provvedimento;

DETERMINA


1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **di autorizzare**, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, la ditta unipersonale "Raglione Carmine" allo scarico delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) e delle acque reflue assimilabili alle domestiche, derivanti rispettivamente dal trattamento delle acque meteoriche nonché dai servizi igienici, per un quantitativo annuo pari a **216 (duecentosedici,00) mc/anno**, oltre le acque meteoriche, nella rete fognaria consortile dedicata alle acque nere e tecnologiche a servizio del nucleo industriale di Avezzano (AQ), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. **entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la ditta unipersonale "Raglione Carmine" è tenuta ad effettuare, a propria cura e spese, tramite un laboratorio accreditato, la determinazione analitica dei parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., su di un campione di refluo prelevato all'unico pozzetto fiscale di prelievo e campionamento, identificato, nella "Planimetria gestione acque", con la sigla "S1" e individuato, come unico pozzetto di scarico dalle seguenti coordinate geografiche 42.011232N, 13.433156E;**
 - b. dovrà essere garantito l'accesso al pozzetto fiscale di prelievo e campionamento, sia al personale ARAP che agli Organi di controllo;
 - c. **le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e del pozzetto di ispezione. Si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza, alla rimozione dell'eventuale materiale sedimentato;** consiglio pulizia a cadenza annuale da smaltire come CER 20.03.04
 - d. ogni variazione relativa alle caratteristiche delle opere, dello scarico o della titolarità dello stesso e in generale a tutto quanto comunicato e dichiarato ai fini dell'ottenimento della presente autorizzazione, dovrà essere tempestivamente comunicato;
 - e. è fatto assoluto divieto di scarico nella rete di reflui o sostanze diversi da quelli autorizzati;

- f. la società unipersonale “Raglione Carmine” è tenuta al rispetto del Regolamento consortile e successive modifiche e aggiornamenti, ivi compresi i canoni per il servizio di fognatura e depurazione;
3. **di precisare** che la determina relativa al presente provvedimento potrà essere revocata in ogni momento da parte dell'ARAP in caso di intervenute disposizioni legislative/regolamenti o non ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra;
 4. **di dare atto** che l'Ufficio competente provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
 5. **di dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
 6. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparenza” del sito istituzionale aziendale www.arapabruzzo.it.

Allegato: Relazione istruttoria del 20/05/2022

Il Responsabile del D.A.S.
Dipartimento Ambiente e Sicurezza
Ing. Emanuela Fattori



**DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**

DPC025 - Servizio Politica Energetica, e Risorse del territorio

DPC025003 - Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE - CH

Corso Vittorio Emanuele n. 301 – 65122 Pescara

Tel. 085 7672581 – 7672560

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

*Gli estremi della protocollazione regionale**sono contenuti nell'allegato file con prefisso "BarCode"*

Al **DPC024 – Servizio Gestione e
Qualità delle Acque**

pec: dpc024@regione.abruzzo.it

Oggetto: DPR 59/2013 e s.m.i. - Procedimento per adozione Autorizzazione Unica Ambientale –IMPRESA Raglione Carmine P.IVA 01420580662 - Stabilimento sito nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc– Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PRATICA SUAP N. RGLCMN57P03A515E-21052018-1249

Dati di riferimento:

Impresa	RAGLIONE CARMINE
P.IVA	01420580662
Sede legale e stabilimento	Comune di Avezzano, Zona Industriale snc
Dati catastali	Foglio 54 mappale 1548
Legale Rappresentante	Raglione Carmine
Attività principale	RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

IL DIRIGENTE**PREMESSO CHE:**

- Con nota prot. n. 0152016/15 del 28/05/2018 è stata acquisita l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale a firma del Sig. Carmine Raglione – Titolare Firmatario dell'Impresa Individuale Raglione Carmine con sede nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc, trasmessa dal SUAP del Comune di Avezzano con nota SUPRO 11176 del 28.05.2018, in atti al prot. n. 152016 del 28.05.2018, finalizzata ad acquisire i seguenti titoli abilitativi:
 1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; (proseguimento senza modifiche);
 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente; (nuova)
 3. Comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente (rinnovo);
- Il SUAP del Comune di Avezzano con nota SUPRO 14166 del 04.07.18, ha trasmesso la nota prot. n. 131944 del 02.07.18 con cui la ASL 1 – Dipartimento Prevenzione ha espresso "*parere favorevole per l'adozione del provvedimento di AUA*";
- Il dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali servizio gestione e qualità delle acque della Regione Abruzzo, con nota prot. n. 0212423/18 del 25/07/2018 comunica l'impossibilità di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90 e s.m.i. in quanto l'istanza è **improcedibile** per effetto

dell'art. 1, comma 2 del DPR 59/2013 e s.m.i. e per quanto disposto nelle linee guida approvate con DGR 812/2016;

PRESO ATTO del Parere CCR-VIA n° 3098 dell'08/10/2019 che fra l'altro riporta: "Rinvio per le seguenti motivazioni:

- La planimetria delle acque meteoriche deve essere completa con l'indicazione delle pendenze e relativa documentazione progettuale atta a dimostrare che tutte le acque meteoriche sono convogliate verso la rete di raccolta e trattamento;
- Il QRE del nuovo punto emissivo deve indicare anche i metalli potenzialmente presenti nelle polveri, proponendo valori limite di emissioni e tecnologie di abbattimento in linea con le migliori tecniche disponibili;
- Devono essere descritte tutte le attività che possono generare emissioni (diffuse/convogliate);
- I rifiuti stoccati in cumoli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento. Le emissioni diffuse generate dalle attività di scarico, movimentazione, pressatura e stoccaggio dei rifiuti devono essere contenute mediante idoneo impianto di abbattimento delle emissioni diffuse;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0205656/21 del 14/05/2021 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona;

CHE, con nota prot. n. 248268/21 del 15/06/2021 è stato trasmesso a tutti gli Enti partecipanti il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi;

CHE, il Servizio Valutazioni Ambientali di questo Ente con giudizio n. 3210 del 21.07.2020 ha rilasciato **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni:

- I limiti proposti nel QRE datato 19/03/2020 per gli inquinanti (metalli pesanti e polveri), devono essere ridotti nel rispetto dell'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 517/07;
- I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento. Le emissioni diffuse generate dalle attività di scarico, movimentazione, pressatura e stoccaggio, dei rifiuti devono essere contenute mediante idoneo impianto di abbattimento delle emissioni diffuse;

PRESO ATTO della conclusione positiva della Conferenza di Servizi contenente la determinazione di assenso dell'ARTA, Distretto Provinciale de L'Aquila con prescrizioni;

CONSIDERATO CHE ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza del Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

RITENUTO di poter autorizzare alle emissioni in atmosfera la Ditta Individuale Carmine Raglione, legale rappresentante Sig. Carmine Raglione P.IVA 01420580662 con sede nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc – esercente attività di "RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI" – stabilimento sito nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc;

ATTESTATA

- la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- l'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., per tutto quanto riportato in narrativa di dover procedere;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;

- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- la Delibera di Giunta Regionale 265/2018;

ESPRIME

la propria determinazione di assenso

1. al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** in favore della **Ditta Individuale Carmine Raglione**, legale rappresentante Sig. Carmine Raglione P.IVA 01420580662 con sede nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc – esercente attività di "RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI" – stabilimento sito nel Comune di Avezzano, Zona Industriale snc;
2. Comunicare preventivamente la data del riavvio dell'impianto alla Regione Abruzzo– Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Comune di Avezzano (AQ), al Distretto Provinciale de L'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. de L'Aquila per il tramite del SUAP, alla Provincia de L'Aquila;
3. Comunicare, per i nuovi punti di emissione e per quelli modificati, l'avvio dell'impianto almeno quindici giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Comune di Avezzano (AQ), al Distretto Provinciale de L'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. de L'Aquila per il tramite del SUAP, alla Provincia de L'Aquila;
4. Il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni relativamente ai punti di Emissione:

4.1. **Con riferimento alle emissioni in atmosfera si precisa che l'impianto dovrà rispettare i seguenti limiti:**

Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm ³)
Metalli di classe I (Cadmio)	0,14
Metalli di Classe I e II (Σ Cadmio, Nichel)	0,70
Metalli di Classe I,II e III (Σ Cadmio, Nichel, Cromo III, Piombo, Rame)	3,5
Alluminio	3,5

- 4.2. **Effettuare N. 2 autocontrolli in marcia controllata per il punto di emissione E1;** appena avviato il mulino, 2 controlli a distanza ravvicinata
- 4.3. **Effettuare Autocontrolli periodici con frequenza semestrale;** successivamente, ogni 6 mesi
- 4.4. **Il sistema di nebulizzazione dovrà essere mantenuto in efficienza.** In caso di guasto le attività di scarico dovranno essere sospese. Il Gestore è tenuto ad **annotare su apposito registro le attività di manutenzione del sistema ed i consumi di acqua.** Le attività di manutenzione dovranno essere eseguite **con frequenza almeno semestrale.** installare contatore dedicato alla linea di nebulizzazione e fare manutenzione ogni 6 mesi dell'apparecchiatura
- 4.5. L'Impresa dovrà essere dotata di **apposito registro vidimato su cui riportare le risultanze analitiche relative agli autocontrolli effettuati. Dovrà inoltre dotarsi di analogo registro ove riportare le date degli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni unitamente alle date degli interventi di pulizia e manutenzione degli impianti e delle aree di lavorazione.** registri da far vidimare e poi compilare
- 4.6. Gli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni dovranno essere effettuati secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 4.7. I **punti di misura per il campionamento delle emissioni devono essere adeguati a quanto previsto dalla norma UNI, sia per il numero di tronchetti presenti che per quanto attiene il numero di diametri a monte e a valle dal punto di misura.** Come previsto dalle norme tecniche di riferimento, qualora non

sia possibile adeguare il punto di campionamento per quanto riguarda il numero di diametri a monte ed a valle, sarà necessario dimostrare l'equivalenza della misura nelle condizioni riscontrate rispetto a quelle stabilite dalla norma. **verificarlo con la ditta che realizzerà il camino**

- 4.8. **Deve essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile in corrispondenza del camino con indicazione della sigla del punto di emissione**, come da QRE. **targa da fare**
- 4.9. **I punti di misura e le aree destinate alle operazioni di campionamento dovranno essere accessibili in sicurezza ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008, mediante l'ausilio di strutture fisse dedicate. In casi particolari potranno essere ammesse anche strutture mobili e/o carrelli elevatori** che abbiano le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto e dalla norma di cui sopra. **verificare disponibilità cestello mobile**
- 4.10. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico – sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate alla esistenza di vincoli o limitazioni di varia natura e a quant' altro non di diretta competenza dello scrivente Servizio.
5. Rispettare quanto previsto dal **QRE datato 25/6/2021** con le modifiche prescritte al precedente punto 4;
6. Nell'esercizio dell'attività, l'Impresa è tenuta a **provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006** e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272--bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A.;
7. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
8. Di comunicare ogni variazione relativa allo stabilimento all'autorità competente ai sensi dell'art 269 comma 8 del D.lgs. 152/2006;
9. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
10. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla Provincia de L'Aquila, al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Avezzano (AQ), all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale de L'Aquila e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. L'Aquila, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.lgs. 152/06;
11. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (Art. 269, commi 11-bis e 11-ter del D.lgs. n. 152/2006);
 - 11.1. *La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);*
 - 11.2. *In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter);*
12. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
13. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
14. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;

15. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
- 15.1. *Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
 - 15.2. *Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
 - 15.3. *Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;*
16. Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.
17. Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

L'ISTRUTTORE

Dott. Enrico Avetti

Firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Corroppolo

Firmato elettronicamente

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC F99D39DA5F939B4B5789E97E5F991E59396ED5133072D9EEBC78F0DB71E84DD5

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0196699/22
Data protocollo 19/05/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAEFFQA-103527

PASSWORD 45zoo

DATA SCADENZA 19-05-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento





Avezzano, 29.06.2022

Prot. n. /22

Alla Regione Abruzzo
Servizio gestione e qualità delle acque
PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

(Alla cortese attenzione del dott. Cianfrini Antonello)

Oggetto: **Ditta Raglione Carmine – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale AUA (D.P.R. 13/03/2013, N. 59) – Pratica ID. n. RGLCMN57P03A515E-21052018-1249 .**

Con riferimento all'oggetto, **preso atto del Collaudo Acustico** prodotto dalla ditta Raglione Carmine che si allega, per la definizione del procedimento si trasmette in allegato la seguente documentazione:

- Collaudo Acustico a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Lorenzo Pelino con asseverazione del rispetto dei limiti acustici di zona;
- Richiesta della Ditta Raglione Carmine ns. prot. n. 0033612/22 del 14.06.2022 ;
- Determinazione n. 25 del 23.05.2022 del Responsabile del Dipartimento D.A.S.- Ambiente e Sicurezza dell' ARAP ABRUZZO con la quale la ditta viene autorizzata allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche meteoriche di prima e seconda pioggia previo trattamento nella rete fognaria consortile dedicata alle acque nere e tecnologiche a servizio dell'agglomerato industriale di Avezzano (Aq).

Cordiali saluti.

fs

per **IL DIRIGENTE**
Il Responsabile del Servizio
Partemi Pasquale



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

L'Aquila, 03/05/2021

Protocollata ed inviata via PEC

Al S.U.A.P.
c/o Comune di Avezzano
P.zza Castello
67051 AVEZZANO
comune.avezzano.aq@postecert.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ufficio Autorizzazioni Scarichi - AUA-AQ-TE
67100 L'AQUILA
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Pratica n. RGLCMN57P03A515E-21052018-1249 - Ditta Raglione Carmine –
Inserimento in A.U.A. rinnovo comunicazione inizio attività.
RIP /109/AQ/2012 del 21.12.2012 - D. Lgs. 152/2006, art. 216 e s.m.i..

Premesso che:

- l'iscrizione al Registro Provinciale numero **RIP/109/AQ/2012** del **21.12.2012**, relativa all'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., inizialmente di titolarità della Ditta ROTT.MAR. s.r.l. è stata volturata in favore della Ditta RAGLIONE CARMINE, con sede legale in Avezzano (AQ), Via del Sambuco n. 10, come da provvedimento di questo Settore prot. n.

E

COMUNE DI AVEZZANO

Protocollo N.0025773/2021 del 03/05/2021



Prot. n. 9548 del 03/05/2021 (P) 9.2.1

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

76262 del 05.12.2013;

- tale iscrizione prevede le attività di messa in riserva (R13), di messa in riserva con cesoiatura e di messa in riserva con riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (R 13/R4) per un quantitativo **totale annuo di 5.225 tonnellate** e per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **145 tonnellate** di cui al provvedimento di questo Settore prot. n. 17801 del 18.03.2014, come riportato nella seguente tabella:

Attività di recupero	Tipologia	Potenzialità annua (t/a)	Capacità massima istantanea di stoccaggio (t)
R 13	3.5	100	15
R 13	5.7	15	5
R 13	5.8	10	5
TOTALE R13		125	20
R 13 con cesoiatura	5.1	2.000	50
R 13- R4	3.1	3.000	25
	3.2	100	50
Totale R 13-R4		3.100	75
QUANTITATIVO TOTALE		5.225	145

- l'attività di recupero rifiuti viene effettuata all'interno di un'area sita in Avezzano (AQ), località Nucleo Industriale ceduta in locazione alla Ditta Raglione Carmine dalla Ditta ROTT.MAR s.r.l. a seguito di contratto di locazione stipulato in data 25.02.2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avezzano (AQ) in data 04.03.2013. Tale contratto:
 - ✓ ha una durata di sei anni a decorrere dal 26.02.2013 e fino al **25.02.2019**;
 - ✓ è rinnovabile per la stessa durata salvo disdetta da una delle parti;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ✓ in mancanza di disdetta inviata da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza lo stesso si intende rinnovato a norma di legge;
- il CCR-VIA, con Giudizio n. **1892** del **01.12.2011** ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
 - ✓ *effettuare, dopo l'avvio delle attività, la campagna di misurazioni acustiche mettendo in atto, se necessario, le opportune misure di mitigazione;*
 - ✓ *monitoraggio delle acque sotterranee a monte e a valle idrogeologica del sito le cui modalità andranno concordate con L'A.R.T.A.;*
 - ✓ *raccolta e trattamento di tutte le acque meteoriche che entrano in contatto con i rifiuti;*
 - ✓ *presentare in fase di rilascio dell'autorizzazione apposita relazione tecnica di rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 333/2011;*
- la Ditta in merito alle prescrizioni contenute nel sopracitato Giudizio n. 1892 del 01.12.2011 ha trasmesso a questo Settore la seguente documentazione:
 1. con nota del 21.12.2012 ha trasmesso la relazione tecnica relativa alla campagna di misurazioni acustiche effettuate dopo l'avvio delle attività dalla quale risulta che *l'esercizio dell'attività di recupero di rottami ferrosi rispetta, a seguito dell'intervento di mitigazione acustica effettuato, il valore limite di accettabilità fissato pari a 70 dBA per il periodo diurno (06:00 – 22:00) stabilito nella Tabella 1 art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991, per le zone di tipo Zona esclusivamente industriale;*
 2. con nota del 04.05.2012 ha trasmesso copia della relazione di proposta del monitoraggio delle acque sotterranee a monte e a valle idrogeologica inviata all'A.R.T.A. con nota del 19.04.2012. Con la successiva nota del 24.09.2012 ha trasmesso la relazione revisionata della proposta del monitoraggio delle acque sotterranee acquisita dall'A.R.T.A. in data 25.09.2012;
 3. con nota del 06.06.2012 ha comunicato le modifiche apportate al sistema di trattamento delle acque meteoriche al fine di raccogliere e trattare tutte le acque meteoriche che entrano in contatto con i rifiuti. Con la successiva nota del 15.11.2012 ha trasmesso documentazione integrativa in merito al suddetto sistema di trattamento delle acque meteoriche;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

4. con note del 19.04.2012 e del 24.09.2012 ha trasmesso la documentazione relativa alla descrizione dei criteri adottati per il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 333/2011;
- la Ditta Raglione Carmine, con nota del 08.06.2013, pervenuta al S.U.A.P. di Avezzano in data 18.06.2013 ed acquisita al protocollo dello stesso S.U.A.P. n. 0023934/13 del 19.06.2013, ha trasmesso una nuova comunicazione di inizio attività quale integrazione dei quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero;
 - questo Settore, con nota prot. n. 17801 del 18.03.2014 ha comunicato la presa d'atto della nuova comunicazione di inizio attività (da rinnovare entro il **18.06.2018**) relativa all'aumento del quantitativo totale annuo da 5.225 tonnellate a **15.000 tonnellate** e dell'aumento del quantitativo della capacità massima istantanea di stoccaggio da 145 tonnellate a **5.640 tonnellate** come riportato nella seguente tabella:

Attività di recupero	Tipologia	Potenzialità annua (t)	Capacità massima istantanea di stoccaggio (t)
R 13	3.5	360	50
R 13	5.7	50	20
R 13	5.8	60	20
TOTALE R13		470	90
R 13 con cesoiatura	5.1	4.950	2.000
R 13- R4	3.1	9.220	3.500
	3.2	360	50
Totale R 13-R4		9.580	3.550
QUANTITATIVO TOTALE		15.000	5.640

- la Ditta, in merito a tale aumento, ha evidenziato che il Giudizio del CCR-VIA n. 1892 del 01.12.2011 prevede una potenzialità complessiva di 15.000 t/a e pertanto ha ritenuto di non comunicare tale aumento al competente Ufficio VIA della Regione Abruzzo;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la stessa Ditta, con nota del 25.03.2015, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 18919 del 07.04.2015, ha trasmesso una comunicazione con la quale, **fermo restando** il quantitativo totale annuo di 15.000 tonnellate, ha rimodulato i quantitativi annui delle singole tipologie di rifiuti. Con la stessa comunicazione inoltre ha rimodulato anche il quantitativo relativo alla capacità massima istantanea di stoccaggio nell'ambito delle singole tipologie di rifiuti. A seguito di tale rimodulazione il quantitativo totale annuo della capacità massima istantanea di stoccaggio è variato da 5.640,00 a **5.600,00 tonnellate** come di seguito riportato:

Attività di recupero	Tipologia	Quantitativo annuo (t/a)	Capacità massima istantanea di stoccaggio (t)
R 13	3.5	600	100
	5.7	300	100
	5.8	500	100
TOTALE R 13		1.400	300
R 13 con cesoiatura	5.1	3.200	1.100
R 13-R4	3.1	7.200	3.100
	3.2	3.200	1.100
TOTALE R13/R4		10.400	4.200
TOTALE		15.000	5.600

- questo Settore con nota prot. n. 30905 del 10.08.2016 ha preso atto della suddetta rimodulazione dei quantitativi precisando che la stessa non costituiva nuova comunicazione in quanto non modificava il quantitativo totale annuo dei rifiuti trattati ma prevedeva unicamente una diversa redistribuzione dei quantitativi annui e dei quantitativi relativi alla capacità massima istantanea di stoccaggio nell'ambito delle varie tipologie di rifiuti;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Rilevato che:

- il S.U.A.P. del Comune di Avezzano con nota prot. n. 011180 del 28.05.2018, acquisita ai protocolli di questa Amministrazione nn. 13110-13111-13185 e 13186 del 28.05.2018, ha trasmesso la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) (Pratica n. RGLCMN57PO3A515E-21052018-1249) inviata dalla Ditta Raglione Carmine ed acquisita al protocollo n. 10820 del 23.05.2018 dello stesso S.U.A.P.;
- tale istanza di A.U.A. comprende anche il rinnovo della comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa all'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata effettuata dalla Ditta in forza dell'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP /109/AQ/2012 del 21.12.2012;
- questo Settore, con nota prot. n. 14628 del 11.06.2018 ha evidenziato che la suddetta istanza di A.U.A. doveva essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA in quanto la Ditta, nel rinnovo della comunicazione di inizio attività in essa inserito, aveva comunicato integrazioni di nuove tipologie di rifiuti e di ulteriori attività di recupero. Con la stessa nota del 11.06.2018 è stato richiesto:
 - ✓ di specificare gli estremi catastali dell'area interessata dall'impianto di recupero rifiuti in quanto, nella documentazione agli atti del Settore tale area risulta individuata al Foglio n. 54 particella n. 1390 mentre nella relazione tecnica trasmessa in fase di rinnovo della comunicazione di inizio attività è stato indicato il medesimo Foglio n. 54 e la particella n. 1548;
 - ✓ di indicare nella planimetria l'area di conferimento dei rifiuti presi in carico;
 - ✓ di trasmettere la documentazione (agibilità, titolo di disponibilità, descrizione di tutte le attività ivi svolte) relativa al fabbricato inserito nell'impianto di recupero rifiuti nell'ambito del rinnovo della comunicazione di inizio attività e utilizzato per la messa in riserva delle tipologie 5.16 e 5.19 e per il deposito temporaneo delle "batterie, rame e piombo";
 - ✓ di specificare le attività di recupero che intende effettuare per ogni singola tipologia di rifiuti;
- il S.U.A.P. del Comune di Avezzano con nota prot. n. 16956 del 03.08.2018, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 19422 del 03.08.2018, ha trasmesso la documentazione con la quale la Ditta, nel dare riscontro a quanto richiesto da questo Settore con la sopracitata nota prot. n. 14628 del 11.06.2018:

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ha comunicato di aver trasmesso, in data 12.07.2018, istanza di Verifica Preliminare al competente Ufficio della Regione Abruzzo;
 - ha trasmesso la visura catastale dalla quale risulta che la particella n. 1390 è stata soppressa e che gli estremi catastali dell'area risultano essere, dal 27.11.2017, la particella n. **1548** dello stesso Foglio n. 54;
 - ha trasmesso la planimetria nella quale è stata indicata l'area di conferimento dei rifiuti;
 - ha specificato l'attività di recupero che intende effettuare per le singole tipologie di rifiuti;
 - **non ha trasmesso** documentazione relativa al fabbricato inserito nell'impianto di recupero rifiuti nell'ambito del rinnovo della comunicazione di inizio attività;
- questo Settore, con nota prot. n. 19956 del 13.08.2018, a seguito della verifica di quanto contenuto nella documentazione inviata dal S.U.A.P. in data 03.08.2018, ha comunicato che:
- la stessa risultava carente delle informazioni relative al fabbricato (agibilità, titolo di disponibilità, descrizione delle attività ivi svolte) inserito nell'impianto di recupero per la messa in riserva delle tipologie di rifiuti 5.16 e 5.19 e per il deposito temporaneo delle "batterie, rame e piombo";
 - avrebbe proceduto alla presa d'atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività quale endoprocedimento dell'A.U.A. soltanto a seguito del parere espresso dal CCR-VIA;
 - la Ditta, avendo rinnovato la comunicazione di inizio attività nell'ambito della richiesta di A.U.A., poteva comunque proseguire l'attività di recupero rifiuti per le attività di recupero, le tipologie di rifiuti, i codici CER ed i relativi quantitativi previsti nel provvedimento prot. n. **30905 del 10.08.2016**;

Rilevato che:

- il S.U.A.P. del Comune di Avezzano con nota prot. n. 21329 del 03.10.2018, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 24301 del 03.10.2018, ha trasmesso l'istanza di agibilità del fabbricato inserito nell'impianto di recupero per la messa in ri-

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- serva delle tipologie di rifiuti 5.16 e 5.19 e per il deposito temporaneo delle “batterie, rame e piombo, trasmessa dalla Ditta al Comune di Avezzano in data 01.10.2018;
- questo Settore, con nota prot. n. 25551 del 15.10.2018 ha comunicato alla Ditta, tramite il competente S.U.A.P., di restare in attesa di eventuali comunicazioni da parte del Comune di Avezzano relativamente agli esiti della verifica della sussistenza dei requisiti di legge da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di agibilità (01.10.2018) al fine di procedere alla presa d'atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività, quale endoprocedimento dell'A.U.A.;
 - il SUAP, con nota prot. n. 10145 del 07.05.2019, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 11288 del 07.05.2019, ha trasmesso la nota prot. n. 024029/19 del 03.05.2019 con la quale il Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Avezzano ha attestato *l'efficacia della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata con PEC prot. n. 48260/19 del 02.10.2018 Pos.148/18 (Rif. Pratica SUAP: 017232500666-01102018-1948 Prot.0021159 del 01.10.2018) dal Sig. Raglione Carmine in qualità di Amministratore della Società ROTT.MAR S.r.l. relativamente all'unità immobiliare ad uso industriale al piano terra, censita al N.C.E.U. al Foglio n. 54 particella n. 1548 sub 2, sita in Avezzano in Via dei Cappuccini n. 10;*
 - il CCR-VIA, in merito alla istanza di verifica preliminare effettuata in data 12.07.2018 e ricevuta dal competente Ufficio della Regione Abruzzo in data 12.07.2018, con Giudizio n. **2972 del 15.11.2018** ha espresso il seguente parere: *in considerazione dell'aumento dei quantitativi sottoposti ad operazioni R4 e dell'apertura di un punto di emissione, il CCR-VIA ritiene necessario che l'istanza sia sottoposta a Verifica di Assoggettabilità V.I.A. (V.A.). E' necessario, altresì, dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di cui al Giudizio n. 1892 del 01.12.2011;*
 - la Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali - con nota prot. n. 98759/19 del 29.03.2019, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 8343 del 01.04.2019, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web della stessa Regione della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA inoltrata dalla Ditta Raglione Carmine in data 27.03.2019;
 - il CCR-VIA con Giudizio n. **3098 del 08.10.2019** ha espresso parere di rinvio per le motivazioni seguenti:

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ✓ *al fine di dare completa evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Giudizio n.1892 del 2011, è necessario integrare lo studio, con una relazione idrogeologica sito specifica con ricostruzione della superficie piezometrica (per individuare il monte/valle idrogeologico), utilizzando tutti i piezometri esistenti;*
- ✓ *trattandosi di una nuova autorizzazione, dovranno essere verificati i criteri localizzativi di cui al Piano Regionale Rifiuti (Delibera di Consiglio Regionale n. 110/8 del 2018);*
- ✓ *la planimetria delle acque meteoriche deve essere completata con l'indicazione delle pendenze e relativa documentazione progettuale atta a dimostrare che tutte le acque meteoriche sono convogliate verso la rete di raccolta e trattamento;*
- ✓ *il QRE del nuovo impianto emissivo deve indicare anche i metalli potenzialmente presenti nelle polveri, proponendo Valori Limite di Emissioni e tecnologie di abbattimento in linea con le migliori tecniche disponibili;*
- ✓ *devono essere descritte tutte le attività che possono generare emissioni (diffuse/convogliate);*
- ✓ *occorre produrre l'aggiornamento della relazione di impatto acustico a seguito delle modifiche richieste, redatta ai sensi della DGR 770/P del 14.11.2011, che tenga conto della zonizzazione acustica approvata dal Comune e verificando il rispetto del Valore limite differenziale presso i recettori più prossimi, se applicabili;*
- il CCR-VIA con il successivo **Giudizio n. 3210 del 21.07.2020** ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
 - *dovrà essere implementato il Piano di monitoraggio delle acque sotterranee comprendendo anche il pozzo e concordando tale monitoraggio con il distretto A.R.T.A. de L'Aquila;*
 - ***in sede di rilascio dell'A.U.A. dovrà essere valutato quanto segue:***
 - *le misure di contenimento delle emissioni acustiche devono essere realizzate prima della messa in esercizio della modifica e previo esito positivo del collaudo acustico;*

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- *i limiti proposti nel QRE datato 19.03.2020 per gli inquinanti (metalli pesanti e polveri) devono essere ridotti nel rispetto dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. 517/07;*
- *i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, devono essere stoccati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;*
- *l'attività di recupero di rottami metallici deve essere condotta secondo le disposizioni del "Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento UE n. 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo;*
- *i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento. Le emissioni diffuse generate da attività di scarico, movimentazione, pressatura e stoccaggio dei rifiuti devono essere contenute mediante idoneo impianto di abbattimento delle emissioni diffuse;*
- *l'attività di messa in riserva dei RAEE (tipologia 5.16 e 5.19) dovrà essere condotta secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);*
- *dovrà essere effettuata, come da normativa vigente, la rilevazione della radioattività sui rifiuti in ingresso;*
- *dovrà essere presentata la documentazione tecnica descrittiva dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, con l'indicazione delle aree impermeabilizzate e delle modalità di impermeabilizzazione e della relativa planimetria.*

Rilevato che la Ditta, con nota del 27.04.2021, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 9029 del 27.04.2021, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Giudizio n. 3210 del 21.07.2020 espresso dal CCR-VIA, ha trasmesso la seguente documentazione, inviata anche al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo in data 02.04.2021, con la quale:

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ha allegato la nota datata 17.03.2021 con la quale ha inviato all'A.R.T.A. il piano di monitoraggio delle acque sotterranee;
- relativamente *alle misure di contenimento delle emissioni acustiche* ha comunicato *di aver sostituito i pannelli di coibentazione della presso cesoia con altri più spessi, di aver sostituito la marmitta del motore con una meno rumorosa e di aver effettuato il collaudo acustico*;
- ha allegato un nuovo QRE aggiornato al 25.02.2021;
- in merito allo stoccaggio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ha comunicato *di aver predisposto opportuna cartellonistica per identificare il cumulo di rottami MPS e distinguerlo chiaramente dai rottami non ancora lavorati*;
- ha allegato il certificato n. 3903983 (emesso il 09.09.2020 e valido fino al 08.09.2023) con il quale la Società LL-C CERTIFICATION, con sede in Praga, Pobrezni 620/3, Czech Republic , ha certificato che il *Sistema di Gestione per la Qualità* della Ditta Raglione Carmine è conforme alla norma Council Regulation (EU) n. 333/2011 per il recupero dei rottami di ferro, acciaio, alluminio e sue leghe. Relativamente al rispetto delle norme previste dal Regolamento UE n. 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, ha comunicato che *al momento il mercato di riferimento di Raglione Carmine non richiede MPS di rame per cui ci si riserva di conseguire tale certificazione non appena le condizioni di mercato lo permettano, ma si conferma la richiesta dell'attività R 4 anche per la tipologia 3.2*;
- relativamente alle emissioni diffuse derivanti dalle attività di stoccaggio, di scarico, di movimentazione e di pressatura rifiuti ha precisato che i rifiuti trattati nel proprio impianto sono esclusivamente di tipo *solido non polverulento* e che comunque il contenimento delle emissioni *verrà tenuto sotto controllo e nel caso fosse necessario si provvederà all'umidificazione dei rottami mediante polverizzazione di acqua su di essi*;
- ha comunicato che la messa in riserva dei R.A.E.E. *verrà effettuata in area coperta e pavimentata, conforme alle prescrizioni dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 49/2014*;
- ha comunicato che l'impianto è dotato di portale radiometrico GAMMAPORT s/n GP-02-028/17 ed ha allegato il relativo verbale di installazione e collaudo;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ha trasmesso la “*Relazione impianto di trattamento acque Idroconsult*” rilasciata alla Ditta ROTT.MAR. s.r.l. proprietaria dell’area ed ha allegato la planimetria della rete di gestione acque;

Considerato che la Ditta, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel sopracitato Giudizio n. 3210 del 21.07.2020, relativamente all’attività di recupero rifiuti effettuata in forza dell’iscrizione al Registro Provinciale RIP/109/AQ/2012 del 21.12.2012, ha comunicato:

- di aver predisposto opportuna cartellonistica per identificare il cumulo di rottami MPS e distinguerlo chiaramente dai rottami non ancora lavorati;
- ha trasmesso la certificazione del *Sistema di Gestione per la Qualità*, di cui al certificato n. 3903983 rilasciato dalla Società LL-C CERTIFICATION, relativa al recupero dei rottami di ferro, acciaio, alluminio e sue leghe nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 333/2011 come descritto dalla stessa Ditta nelle relazioni trasmesse a questo Settore con note del 19.04.2012 e del 24.09.2012;
- si è riservata di trasmettere documentazione atta a comprovare il rispetto dei criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti, di cui al Regolamento UE n. 715/2013, non appena le condizioni di mercato lo permettano;
- ha comunicato che la messa in riserva dei R.A.E.E. verrà effettuata in area coperta e pavimentata, conforme alle prescrizioni dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 49/2014;

Vista la nota del 30.04.2021, inviata per posta elettronica, con la quale la Ditta Raglione Carmine ha comunicato che il contratto di locazione stipulato con la Ditta ROTT.MAR. s.r.l. in data 25.02.2013, valido fino al **25.02.2019** e **rinnovabile per la stessa durata** salvo disdetta da una delle parti, è tuttora in corso di validità non essendo intervenuta comunicazione di disdetta;

Rilevato che la Ditta, relativamente alle garanzie da prestare per l’attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ha stipulato la polizza assicurativa n.1303488 con la Compagnia Assicurativa ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. e che la stessa:

- decorre dal 27.08.2018 ed è valida fino al **08.08.2023** con la maggiorazione di due anni fino al 08.08.2025;
- è stata accettata da questa Amministrazione con nota prot. n. 10464 del 23.04.2019;
- garantisce per un importo pari a **€ 548.800,00** (€ 137.200,00 + € 411.600,00 = 548.800,00) riferito ai quantitativi di cui al provvedimento prot. n. 30905 del

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

10.08.2016 con il quale questo Settore ha preso atto della rimodulazione dei quantitativi comunicata dalla Ditta con nota del 25.03.2015;

- che tale importo è riferito:
 - all'attività di messa in riserva effettuata per le tipologie di rifiuti 3.5- 5.1-5.7 e 5.8- per la quale è previsto un importo di € **137.200,00** riferito al quantitativo relativo alla capacità massima istantanea di stoccaggio (t 1.400 x 98 € = 137.200 €);
 - all'attività di riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (R4) per le tipologie di rifiuti 3.1 e 3.2 per le quali è previsto un importo di € **411.600,00** riferito alla all'attività di messa in riserva R 13 (t 4.200 x € 98= € 411.600,00) in quanto attività per la quale l'importo è prevalente rispetto all'attività di R4 (t 10.400 x 8,40 = 87.360,00);
- che il suddetto importo è consono a quanto previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 in quanto la stessa:
 - ✓ al punto 2 dell'art. 5, paragrafo 5.1, lettera b., dell'Allegato A, relativamente all'attività di R 13 non funzionalmente connessa ad una operazione definitiva stabilisce che *nel caso in cui presso il medesimo impianto siano svolte una o più operazioni preliminari **non funzionalmente connesse** ad una operazione definitiva, la garanzia è determinata con riferimento a ciascuna delle operazioni preliminari e definitive per le rispettive quantità di rifiuti;*
 - ✓ al punto 1 dell'art. 5, paragrafo 5.1, lettera b., dell'Allegato A, relativamente all'attività di R 13 funzionalmente connessa all'attività di R 5 stabilisce che *nel caso in cui presso il medesimo impianto siano svolte una o più operazioni **preliminari di recupero o smaltimento funzionalmente connesse** ad una sola operazione definitiva, la garanzia è determinata con riferimento all'attività per la quale l'importo previsto è prevalente;*

Rilevato che:

- la Ditta nell'ambito del rinnovo della comunicazione di inizio attività da inserire nell'A.U.A. ha comunicato un aumento del quantitativo della capacità massima istantanea di stoccaggio per le tipologie per le quali effettua unicamente R 13 (da 1.400 a 1.500 tonnellate) e una riduzione del quantitativo relativo alla capacità

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

massima istantanea di stoccaggio per le tipologie di rifiuti per le quali effettua attività di R 13/R4 (da 4.200 a 4.000 tonnellate);

- che l'importo della polizza, a seguito delle suddette variazioni dei quantitativi diventa di € **539.000,00** ($\text{€ } 147.000,00 + \text{€ } 392.000,00 = \text{€ } 539.000,00$) ed è determinato:
 - ✓ dall'importo relativo all'attività di messa in riserva effettuata per le tipologie di rifiuti 3.5- 5.1-5.7 -5.8 – 5.16 e 5.19 che è aumentato da € 137.200,00 (t 1.400 x 98 € = 137.200 €) a € **147.000,00** (t 1.500 x 98 € = 147.000 €);
 - ✓ dall'importo relativo all'attività di riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (R4) per le tipologie di rifiuti 3.1 e 3.2 che è ridotto da € 411.600 (t 4.200 x 98 € = € 411.600,00) a € **392.000,00** (t 4.000 x 98 € = 392.000 €);

Evidenziato, per quanto sopra, che la polizza assicurativa n. 1303488, a garanzia dell'importo di € 548.800,00, accettata da questa Amministrazione con nota del 23.04.2019, garantisce anche per le variazioni dei quantitativi relativi alla capacità massima istantanea di stoccaggio comunicata dalla Ditta nell'ambito del rinnovo della comunicazione di inizio attività inserita nella richiesta di A.U.A., per i quali è prevista una polizza di € 539.000,00;

Preso atto:

- del rinnovo della comunicazione di inizio attività inserita nella richiesta di A.U.A. trasmessa dalla Ditta Raglione Carmine ed acquisita al protocollo n. 10820 del 23.05.2018 del S.U.A.P. del Comune di Avezzano;
- che la Ditta, nell'ambito della suddetta richiesta di A.U.A., relativamente all'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ha comunicato l'introduzione delle tipologie di rifiuti 5.16 e 5.19 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Esaminata la documentazione agli atti;

SI COMUNICA

che l'iscrizione al Registro Provinciale numero **RIP/109/AQ/2012** del **21.12.2012** di titolarità della Ditta Raglione Carmine con sede legale in Avezzano (AQ), Via del Sambuco n. 10, da inserire nell'A.U.A., risulta essere la seguente:

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

A) - MESSA IN RISERVA (R13), di un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 4.600,00 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 1.500 tonnellate.

per i rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 Febbraio 1998, così come modificato dal D.M. n. 186 del 05.04.2006, relativamente **alle sole tipologie indicate**, con i rispettivi codici CER ed il quantitativo annuo, a margine della singola voce:

**A 1) RIFIUTI DI METALI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA
NON DISPERSIBILE**

- **3.5** tipologia: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [200140] per un quantitativo di **100 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 100 tonnellate;**

A 2) ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI:

- **5.1** tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160116] [160117] [160118] [160122] [160106] per un quantitativo di **3.200 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 1.000 tonnellate.**
- **5.7** tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216] [170402] [170411] per un quantitativo di **100 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 100 tonnellate;**
- **5.8** tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160122] [160118] [160216] per un quantitativo di **500 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 100 tonnellate;**
- **5.16** tipologia: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [110114] [110206] [110299] [160214] [160216] [200136] per un quantitativo di **200 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 100 tonnellate;**
- **5.19** tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla Legge 549/93 o HFC

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

[160216] [160214] [200136] per un quantitativo di **500 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 100 tonnellate.**

B) - MESSA IN RISERVA (R13) E RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI (R4) per un quantitativo di 10.400 t/a in un impianto con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 4.000 t.

per i rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 Febbraio 1998, così come modificato dal D.M. n. 186 del 05.04.2006, relativamente **alle sole tipologie indicate**, con i rispettivi codici CER ed il quantitativo annuo, a margine della singola voce:

**B1) RIFIUTI DI METALI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA
NON DISPERSIBILE**

- **3.1** tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [100210] [120102] [120101] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] per un quantitativo di **7.200 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 3.000 tonnellate;**
- **3.2** tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199] per un quantitativo di **3.200 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 1.000 tonnellate.**

Tali attività di recupero vengono effettuate presso la sede operativa della Ditta RAGLIONE CARMINE sita in Avezzano (AQ), località Nucleo Industriale, identificata catastalmente al **Foglio n. 54, particella 1548**, nel rispetto delle norme vigenti in materia di recupero e smaltimento rifiuti e con la seguente prescrizione:

- la Ditta, a seguito delle condizioni di mercato che consentiranno alla stessa di definire la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame, deve trasmettere, prima dell'effettivo inizio dell'attività, certificazione atta a comprovare il loro rispetto ai criteri previsti dal Regolamento UE n. 715/2013 ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo.

Si rammenta che la Ditta deve effettuare entro il 30 Aprile di ogni anno il versamento dei diritti di iscrizione di cui al Decreto Ministeriale 21 luglio 1998, n. 350, per la **classe 3** (superio-

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

re o uguale a 15.000 t ed inferiore a 60.000 t) pari a € **387,34**, sul conto corrente postale n. 13774674 intestato a: Amministrazione Provinciale di L'Aquila Servizio Tesoreria - Ufficio Tutela dell'Ambiente ,indicando nella causale anche il seguente codice: **RIF**. Si precisa che in caso di mancato pagamento **l'iscrizione è sospesa** a norma di quanto disposto dallo stesso D.M. 350/98;

L'iscrizione di cui sopra è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalla Legge per il caso di specie.

SI CHIEDE


infine, al S.U.A.P. in indirizzo di voler trasmettere il Provvedimento Unico Conclusivo rilasciato alla Ditta Raglione Carmine a questa Amministrazione e ai soggetti di seguito elencati:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti (dpc026@pec.regione.abruzzo.it);
- Sindaco del Comune di Avezzano (comune.avezzano.aq@postecert.it);
- A.R.T.A. Abruzzo – Distretto Provinciale dell'Aquila (dist.laquila@pec.artaabruzzo.it).

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Maria Stagnini



IL DIRIGENTE

Ing. Nicola D'Amico



/ cb



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

18 MAG. 2021

Pec prot. n. si veda stampigliatura laterale

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governato del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ufficio Autorizzazioni Scarichi - AUA-AQ-TE
67100 L'AQUILA
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Al S.U.A.P.
c/o Comune di Avezzano
P.zza Castello
67051 AVEZZANO
comune.avezzano.aq@postecert.it

OGGETTO: Pratica S.U.A.P. RGLCMN57P03A515E-21052018-1249 -
Ditta Raglione Carmine - RIP /109/AQ/2012 del 21.12.2012 -
D. Lgs. 152/2006, art. 216 e s.m.i..
Riscontro nota Regione Abruzzo prot. n.0205656/21 del 14.05.2021.

In riscontro alla nota di cui all'oggetto con la quale la Regione Abruzzo ha comunicato l'indizione della Conferenza dei Servizi per il giorno 26.05.2021 per la definizione dell'istruttoria inerente la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta Raglione Carmine, si comunica che questo Settore, relativamente al rinnovo della comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., inserita nella richiesta di A.U.A., conferma quanto contenuto nella nota inviata con prot. n. 9548 del 03.05.2021.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Nicolino D'Amico

/ cb

E

COMUNE DI AVEZZANO

Protocollo N.0028694/2021 del 18/05/2021



Prot. n. 10724 del 18/05/2021 (P) 9.2.1